



CAMERA DI COMMERCIO  
SASSARI

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
SASSARI  
Collegio dei Revisori dei conti**

*Sassari, li 04.09.2023*

Verbale n. 15

Visto l'art. 2404 co. 1, del c.c. (sulla possibilità di svolgimento della riunione con mezzi telematici), il giorno 4 settembre 2023, alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rag.ra Stefania Fusco, componente, in rappresentanza della Regione Sardegna;

Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente, in sostituzione del componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Ordine del giorno:

1. Parere ex art. 40 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa. Costituzione Fondo retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza, anno 2023;
2. Varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, parere ex art. 40 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, nello specifico "Costituzione Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e risultato della dirigenza camerale, anno 2023", l'Ente ha presentato la relazione di cui alla Circ. MEF – RGS 19 luglio 2012, n. 25.

L'art. 57 CCNL 17 dicembre 2020 dispone che (co. 1) "gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia".



Quanto ai limiti generali imposti alla contrattazione, l'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il Fondo, in base all'art. 57, è così composto: a) un unico importo annuale in cui confluiscono tutte le risorse certe e stabili – come certificate dall'organo di controllo interno – destinate alla retribuzione di risultato e di risultato nell'anno 2020, anno di sottoscrizione del CCNL, per € 98.286,40 (co. 2, lett. a); b) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili, per € 24.045,00 (co. 2, lett. e). Nel Fondo in esame rilevano, tra l'altro, risorse di provenienza comunitaria, afferenti a progetti finanziati dall'Unione Europea.

Il Fondo è integrato una tantum di € 4.482,99, quale residui di gestione del 2022 (la relazione riporta l'anno 2021), in virtù dell'art. 57, co. 3, per il quale “qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”. Nella relazione è, comunque, opportuno specificare sempre le ragioni che sorreggono “l'oggettiva impossibilità”, le quali ben potrebbero non essere note al Collegio.

È prevista la somma di € 15.466,67 ex art. 57, co. 5 CCNL 17 dicembre 2020, per il quale gli enti “che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”.

L'incremento di cui all'art. 56, co. 1 CCNL – le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015 (qui pari a €



124.788,00) – è pari a € 1.909.26. Con riferimento a tale voce è opportuno richiamare l'art. 11, co. 1 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: per il quale “In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ..., il limite di cui all’articolo 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento ... agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del d.lgs. 165/2001”.

L’importo complessivo del Fondo ammonta a € 144.190,32, comprensivo degli incrementi non soggetti al limite di cui all’art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

In ultimo, il Collegio – con riferimento alla necessità di predisporre la relazione in esame – evidenzia che se, ai sensi dell’art. 45, co. 4 CCNL 17 dicembre 2020, “Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio (meno di 5 nel CCNL 23 dicembre 1999, art. 4, co. 4), le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto” e non di contrattazione integrativa, L’ARAN – Orientamento AFL18b del 24 marzo 2021 – nel distinguere l’istituto della contrattazione integrativa dal confronto – sottolinea, tuttavia, che la costituzione del Fondo (che, come noto, non è, a sua volta, oggetto di contrattazione) è soggetta ai “necessari controlli”, ragion per la quale si ritiene necessaria la redazione della Circ. MEF - RGS 19 luglio 2012, n. 25. Quanto sostenuto è in linea con le note applicative della suddetta circolare, per le quali le indicazioni contenute in relazione (relativamente alla costituzione dei Fondi) costituiscono (solo) un contenuto minimo, necessario per la comprensione del percorso argomentativo seguito dall’Ente, lasciando (infatti) la facoltà di “approfondimenti aggiuntivi ritenuti necessari dall’Amministrazione o dall’Organo di controllo e da inserire nella medesima relazione tecnico-finanziaria”.

Tutto ciò premesso, il Collegio

CERTIFICA



- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria inerente alla costituzione del Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato della dirigenza risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;
- che, sulla base della documentazione esibita le risorse contenute nel Fondo sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della suddetta costituzione del Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato della dirigenza sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto, in particolare, delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

#### ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato della dirigenza ex artt. 56 e 57 CCNL Area Dirigenza "Regioni e Autonomie Locali" 17 dicembre 2020 per l'anno 2023.

La seduta è chiusa alle ore 18.00.

F.to Dott. Leonardo Tilocca, Presidente

F.to Rag.ra Stefania Fusco, componente

F.to Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente

Firmato digitalmente da

**Leonardo Tilocca**

2023-09-07 09:46:35 +0200